

N. 217.2018 / CIRCOLARE / Prot 257.2018 / CZ

SERVIZIO FISCALE
18 dicembre 2018

Alle Aziende Associate

Acconto IVA, scadenza del 27 dicembre 2018

Il prossimo **27 dicembre** scade il termine per il versamento telematico dell'acconto annuale IVA 2018.

Di seguito si riepilogano i criteri di determinazione dell'acconto, che risultano invariati rispetto all'anno scorso.

a) Metodo del dato storico

La misura dell'acconto è stabilita **nell'88% dell'importo dovuto con riferimento al mese di dicembre 2017 (contribuenti mensili) o al quarto trimestre dello stesso anno (contribuenti trimestrali)**. L'importo dovuto per il mese di dicembre 2017, ovvero per il quarto trimestre dello stesso anno, va considerato al lordo dell'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2017.

Occorre precisare che:

- I contribuenti mensili nel 2017 divenuti trimestrali nel 2018, determinano l'acconto in misura pari all'88% della somma dell'imposta complessivamente dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 (computando in diminuzione degli importi versati in ottobre e/o novembre l'eventuale credito di dicembre);
- I contribuenti trimestrali nel 2017, divenuti mensili nel 2018, determinano l'acconto in misura pari all'88% di un terzo dell'imposta relativa al quarto trimestre del 2017.

Per la corretta determinazione della base di calcolo dell'acconto cui applicare la percentuale sopra citata, si dovrà fare riferimento ai seguenti codici della comunicazione periodica della liquidazione IVA di dicembre/quarto trimestre, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA relativa al 2017:

• Contribuenti mensili sia nel 2017 che nel 2018:

la base di computo è data dal saldo a debito derivante dalla somma dell'importo di rigo VP14 (se a debito, altrimenti dalla differenza se a credito) e il rigo VP13, ovvero, in caso di compilazione del quadro VH, dalla somma dell'importo di rigo VH15 e VH17

• Contribuenti trimestrali sia nel 2017 che nel 2018:

- se il rigo VL32 (debito) è positivo, la base di computo è data dalla somma di rigo VL32 più l'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2017, ovvero, in caso di compilazione del quadro VH, dalla differenza tra il rigo VL38 ed il rigo VL36, sommato al rigo VP13 (o VH17)

-se il rigo VL33 (credito) è positivo, la base di computo è data dalla differenza fra l'acconto versato nel mese di dicembre 2017 e rigo VL33, ovvero, in caso di compilazione del quadro VH, dalla differenza tra il rigo VP13 (o VH17) ed il rigo VL33

• Contribuenti mensili nel 2017, trimestrali nel 2018:

la base di computo va commisurata alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2017 (rigo VP14 relativo a ottobre, novembre e dicembre sommato al rigo VP13 relativo alla liquidazione di dicembre), ovvero, in caso di compilazione del quadro VH, dalla somma dei rigi VH13, VH14, VH15 e VH17

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

• Contribuenti trimestrali nel 2017 e mensili nel 2018:

la base di computo va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, ovvero, in caso di compilazione del quadro VH, da 1/3 del saldo derivante dalla differenza tra il rigo VL38 ed il rigo VL36 e la somma con il rigo VP13 (o VH17)

• Contribuenti trimestrali in regime speciale ex art. 74 (es: autotrasportatori):

la base di computo è data dalla somma dei rigi VP14 e VP13; ovvero in caso di compilazione del quadro VH, dalla somma di VH 16 e VH 17.

Sono esclusi dall'obbligo di versamento dell'acconto i seguenti soggetti:

- soggetti che nel dicembre 2017 o nel 4° trimestre 2017 risultavano a credito, anche se prevedono di essere a debito per il mese di dicembre 2018 o nel 4° trimestre 2018;
- soggetti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2018 (se mensili), ovvero entro il 30/09/2018 (se trimestrali);
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018.
- Contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- Contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014)

Si ricorda che l'eventuale adeguamento agli studi di settore/parametri per il 2017 non influenza il calcolo dell'acconto IVA 2018.

b) Metodo del dato previsionale

E' consentito commisurare l'acconto all'88% di quanto risulterà effettivamente dovuto in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017 (o al quarto trimestre dell'anno 2018 per i contribuenti trimestrali).

La scelta del metodo previsionale in luogo di quello storico è consigliata solo per coloro che all'atto dell'esecuzione del versamento sono in grado di quantificare con una certa attendibilità il debito che emergerà dall'ultima liquidazione periodica dell'anno.

Nell'ipotesi in cui l'importo versato in acconto dovesse essere inferiore all'88% di quanto risulterà dovuto in occasione dell'ultima liquidazione è prevista l'applicazione di una **sanzione in misura pari al 30% della differenza tra il dovuto ed il versato, oltre agli interessi nella misura dello 0,5% (Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015).**

L'eventuale violazione può essere regolarizzata dal contribuente utilizzando le modalità previste dall'istituto del "ravvedimento operoso".

c) Metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre

Il terzo metodo di determinazione dell'acconto è il cosiddetto "*sistema della liquidazione provvisoria al 20 dicembre*", il quale prevede un meccanismo piuttosto complesso che è assolutamente sconsigliabile per quei soggetti che compiono un elevato numero di operazioni.

Casi particolari

- Soggetto ex "minimo": il soggetto ex "minimo" che nel 2018 ha adottato il regime IVA ordinario con effettuazione della liquidazione IVA mensile o trimestrale, non avendo una base di riferimento per il 2017, non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2018.

- Operazioni straordinarie: come specificato nelle istruzioni al modello IVA 2018, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del *de cuius*, donatario

dell'azienda, ecc.) debba versare l'acconto IVA 2018 sulla base della situazione esistente nel 2017 in capo al soggetto "dante causa".

Modalità di versamento e scomputo dell'acconto

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo:

- "6013" acconto contribuenti mensili;
- "6035" acconto contribuenti trimestrali.

Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è "2018".

L'acconto non è dovuto se di importo inferiore a Euro 103,29.

Si ricorda infine che non è dovuta la maggiorazione a titolo di interessi (1%) per i contribuenti trimestrali.

L'ammontare del versamento e gli estremi dello stesso è consigliato annotarli nei registri IVA.

L'acconto versato dovrà poi essere scomputato dall'imposta da versare per il mese di dicembre 2018 (se mensile) ovvero in sede di dichiarazione annuale (se trimestrale).

Circa le **modalità di determinazione dell'acconto per le società che si avvalgono della procedura IVA di gruppo ex art. 73, ultimo comma, del D.p.r. 633/72** si rinvia a nostra circolare n. 29/99.

Rilevanza penale omesso versamento IVA

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 l'importo dell'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni), è stato aumentato a € 250.000 (il limite precedente era pari a € 50.000).

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. Entro il 27.12.2018 è pertanto opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal Mod. IVA 2018, relativo al 2017.

Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.

Qualora il contribuente si trovi in questa situazione, considerata la complessità della materia, si consiglia di contattare il professionista di riferimento, al fine di valutare la specifica posizione alla luce anche della corposa giurisprudenza disponibile sull'argomento.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Confimi Emilia

Il Direttore

Dr. Stefano Bianchi

